

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LO CURZIO, ELIA, GIARETTA,  
LAVAGNINI, ROBOL, FOLLIERI, MONTAGNINO, POLIDORO,  
VERALDI, ANDREOLLI, DIANA Lino, PINTO, RESCAGLIO,  
AGOSTINI, PALUMBO, BEDIN, CASTELLANI Pierluigi,  
COVIELLO, ERROI, MONTICONE, CECCHI GORI e ZILIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1998**

---

**Introduzione nel codice penale del delitto di tortura**

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende dare attuazione alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre 1984 e recepita nel nostro ordinamento interno con legge 3 novembre 1988, n. 498. Detta Convenzione, all'articolo 1, definisce tortura «qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o di intimidire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito». L'articolo 4 della stessa Convenzione prevede poi che ogni Stato contraente vigili affinché tutti gli atti di tortura vengano considerati quali trasgressioni nei confronti del proprio diritto penale, e lo stesso vale per il tentativo di praticare la tortura.

Da siffatte norme deriva l'obbligo per il nostro Paese di introdurre nel sistema penale un'apposita fattispecie criminosa volta a prevedere e a sanzionare quei comportamenti che si riconducono alla nozione di tortura quale risulta dalla Convenzione dell'ONU nonchè dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848 (articolo 3), e dal patto relativo ai diritti civili e politici del 1966, di cui alla legge 25 ottobre 1977, n. 881 (articolo 7).

Nel disegno di legge, composto di un solo articolo - che introduce nel codice penale l'articolo 593-bis - è contenuta la definizione della tortura e sono stabilite le pene.

Particolare rilievo assume l'aggravante prevista dal secondo comma, che ricorre quando il fatto è commesso in danno di minori ovvero da tre o più persone in concorso tra loro.

Il terzo comma, infine, esclude l'immunità diplomatica per il reato di tortura allorchè si proceda contro cittadini stranieri, con il connesso obbligo di estradare costoro verso lo Stato dove vengono processati ovvero davanti ad un tribunale internazionale che sia competente a perseguire la tortura.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Dopo l'articolo 593 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 593-bis. - (*Tortura*) – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che usa minaccia, percosse o violenza psichica contro una persona ovvero cagiona alla stessa lesioni personali, con qualsiasi mezzo, al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o confessioni, ovvero di punirla per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei o su altri ovvero per qualsiasi altro motivo, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in danno di minori ovvero da tre o più persone in concorso fra loro.

Nel territorio dello Stato è esclusa l'immunità diplomatica per i cittadini stranieri imputati o condannati per il reato di tortura in un altro Paese o nei cui confronti procede un tribunale internazionale. In tali casi vi è l'obbligo di estradare il cittadino straniero verso lo Stato dove si procede ovvero sia stata pronunciata condanna per il reato di tortura, o davanti al tribunale internazionale».

